



TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE

Il giudice dott.ssa [redacted]
letti gli atti ed i verbali di causa,
sciolta la riserva assunta all'udienza del 28 settembre 2016;
vista l'istanza dell'aggiudicatario;
vista l'istanza del creditore procedente;

OSSERVA

Ferma la inapplicabilità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione circa la usurarietà del tasso di interessi contestato alla Banca [redacted] tenendo conto dell'esistenza nel contratto di una clausola di salvaguardie, considerando tuttavia che appare incerta la quantificazione del TAEG e che debba esserne verificata la eccepita usurarietà;

ritenuto necessario disporre una CTU per accertare tale profilo e che di contro non debbano penalizzarsi gli altri creditori non interessati dalla controversia distributiva, + rilevato che il custode giudiziario non ha relazionato sulla attuazione dell'ordine di liberazione,

Alla luce di quanto sopra così provvede:

NOMINA quale CTU contabile il dott. [redacted] perché accerti quanto indicato in parte motiva

FISSA la comparizione delle parti per l'udienza del 1 giugno 2017 ore 12.00 per la approvazione delle voci del riparto non contestate e la dichiarazione di esecutività delle stesse, nonché per il conferimento dell'incarico al [redacted]

ORDINA al custode giudiziario di relazionare sulla istanza formulata dall'aggiudicatario, e sulla successiva attuazione dell'ordine di liberazione.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite, al custode giudiziario e all'aggiudicatario.

Roma, li 13 aprile 2017

Il giudice

Dott.ssa [redacted]

